



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO**

**ATTO N. ORDD 3172**

**Torino, 28/05/2024**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL PLATEATICO E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI.

- Visto il Regolamento Città di Torino n. 305 per la disciplina del commercio su area pubblica;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.;
- Sentito il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport;

### LA DIRIGENTE

Premesso che il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica n. 305:

- all'Articolo 41 comma I fa divieto di danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo;
- all'Articolo 42 comma IV concede in uso gli impianti elettrici ed idrici agli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti;
- all'Articolo 39 comma I è previsto l'obbligo della pulizia del posteggio sino ad una distanza non inferiore a metri due;
- all'Articolo 30 comma V prevede la sospensione dell'autorizzazione per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.

Rilevato che il posizionamento e la stabilizzazione di autobanchi e altri mezzi analoghi sul plateatico comporta spesso, ed in particolare nelle giornate calde (cambiamento climatico), il danneggiamento del plateatico per gli stabilizzatori idraulici dei mezzi che esercitano un carico concentrato che comporta una deformazione plastica irreversibile.

Rilevato inoltre che la mancata pulizia dei tombini dei sottoservizi (elettrico ed idraulico) in violazione dei doveri di utilizzo diligente di tali dotazioni comportano criticità di varia natura funzionale ed igienica.

Rilevato che in diverse occasioni in diversi mercati il gestore degli impianti elettrici ha segnalato che operatori dei mercati nei casi di guasti ovvero mancata fornitura di energia elettrica non seguono la procedura (richiesta intervento al numero verde e successivo intervento di ripristino da parte degli addetti ai lavori) ed accedono senza autorizzazione ai quadri elettrici con conseguenti pericoli alle persone e danneggiamenti delle componenti impiantistiche.

Infine l'uso improprio delle tende degli operatori mercatali possono danneggiare gli alberi in particolare quelli di nuovo impianto recentemente messi a dimora nell'ambito della promozione e qualificazione dei luoghi del commercio e nel caso specifico i mercati rionali della città, dove si intende migliorare la qualità del servizio, ripristinare l'immagine urbana originaria e attuare le politiche sostenibili di adattamento ai cambiamenti climatici.

#### DISPONE

- l'obbligo a carico degli operatori mercatali di utilizzo di piastre di ripartizione della dimensione minima in mm 300x300 spessore mm 40 in legno ovvero materiale sintetico ad alta densità per la stabilizzazione di autobanchi e altri mezzi analoghi per la vendita;
- l'obbligo a carico degli operatori mercatali che hanno in uso gli impianti della costante e diligente pulizia dei tombini dei sottoservizi di adduzione dell'acqua, approvvigionamento dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'Articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

#### INCARICA

- il Corpo di Polizia Locale della vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento.

#### INFORMA

- che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito;
- che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. In alternativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE

Fto digitalmente da Paola Virano